

Decreto 231, è possibile sospendere anche una sola autorizzazione

Responsabilità dell'ente

La Cassazione ha chiarito che non è necessario bloccare tutti i nulla osta

Sandro Guerra

La Corte di cassazione traccia i confini tra le sanzioni interdittive comminate all'ente: l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, previste rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'articolo 9, comma 2 del Dlgs 231/2001. Con la sentenza 47564 del 27 novembre scorso La Corte ha infatti chiarito che la sospensione o revoca delle autorizzazioni può riguardare anche una sola autorizzazione, anche perché altrimenti sarebbe equiparabile all'interdizione.

Nel caso esaminato era stata applicata all'impresa, in sede cautelare, l'interdizione dell'esercizio dell'attività per la durata di sei mesi, in presenza di gravi indizi di responsabilità per l'illecito amministrativo relativo al delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di truffe aggravate e falso materiale in atto pubblico (articolo 24-ter, comma 2 del Dlgs 231). Il tribunale del riesame, tuttavia, aveva sostituito tale misura cautelare con quella della sospensione «delle autorizzazioni doganali rilasciate alla società, ai fini dell'accesso al servizio telematico doganale E.D.I. nonché della gestione della garanzia per i conti differiti

e per il conto di transito T1», ritenuta dai giudici «maggiormente proporzionata alla portata dell'illecito».

Di qui il ricorso per Cassazione del Pm, per il quale l'articolo 9, comma 2, lettera b) del Dlgs 231 si riferirebbe «ai soli provvedimenti che legittimano, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività dell'impresa».

La Cassazione non ha condiviso questa interpretazione perché per un verso «finisce per rendere la lettera b) un duplicato della precedente lettera a), che contempla tra le sanzioni interdittive proprio l'interdizione dall'esercizio dell'attività» e, per altro verso, «contrasta con la stessa lettera della legge che circoscrive la sua portata ai provvedimenti amministrativi funzionali alla commissione dell'illecito».

La Corte ha inoltre ricordato che la risposta sanzionatoria nei confronti dell'ente deve sempre rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità espressamente sancito, per le misure cautelari, dal Dlgs 231. Canoni questi che, unitamente a quello di adeguatezza, devono sempre essere oggetto di una ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice (Cassazione, sentenza 13936/2022).

Il giudice, quando dispone una misura cautelare interdittiva o procede alla nomina del commissario giudiziale, deve perciò limitare, ove possibile, l'efficacia del provvedimento alla specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce l'illecito, principio che resta valido anche nel caso in cui l'ente svolga una sola attività, ma la misura possa essere limitata ad una parte della stessa (Cassazione, sentenza 20560/2010).